

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Tel. 0931/494599 – Fax 0931/494283
96100 SIRACUSA
Viale S.Panagia, 109 – Palazzo di Giustizia

Siracusa, 25.1.2022

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ALL'ORGANISMO CONGRESSUALE
FORENSE

ALLA CASSA NAZIONALE FORENSE

AL MINISTRO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

A TUTTI GLI ORDINI FORENSI D'ITALIA

Prot. N. 506/2022.....

OGGETTO: Art. 31, comma 1, del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152 (*“Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza – PNRR – e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*),
convertito con modificazioni dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233- Ufficio del Processo

=====

In merito a quanto in oggetto si allega estratto della delibera consiliare del
25.1.2022.

Cordiali Saluti



Il Presidente
Avv. Carmelo Greco

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

ESTRATTO DELLA DELIBERA CONSILIARE DEL 25.1.2022

..... omissis

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa:

VISTO

l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (*“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*), convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede l'inserimento, all'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dei seguenti commi:

“7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio”.

“7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza”.

Rilevato che tali disposizioni vengono ad incidere pesantemente con l'art. 18 della legge 31.12.2012 n. 247 e con l'art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, in quanto l'esercizio della professione di Avvocato, sancito dalla legge professionale del 2012 e dal Codice deontologico forense, non può essere esposto a rischi di conflitti di interesse e condizionamenti alla sua indipendenza e autonomia, nonché a forme di concorrenza sleale nell'ambito della categoria.

Ritenuto, altresì, che la norma presenta evidenti problematiche anche in tema di previdenza, con riferimento, sia alla necessaria correlazione tra iscrizione all'Albo professionale e iscrizione a Cassa Forense e sia al coordinamento tra i diversi sistemi di previdenza, prevedendo trattamento discriminatorio nell'ipotesi di ricongiunzione

Rilevato che appare assolutamente iniquo e non rispettoso delle prerogative di autonomia ed indipendenza oltre che del decoro della professione forense, prevedere da un lato rigorosi e condivisibili incompatibilità all'esercizio dell'attività di Avvocato, in ipotesi di svolgimento di altre attività di lavoro autonomo e/o dipendente, e dall'altro immotivate deroghe a tale norma, fondate sulla necessità di reperire forza lavoro qualificata per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, dovendo i professionisti interessati alla collocazione all'interno dell'Ufficio del processo cancellarsi dall'albo degli Avvocati, con ciò garantendo il rispetto della autonomia ed indipendenza della categoria, evitando, peraltro, potenziali e dannosi conflitti di interesse.

Rilevato, ancora, che nonostante gli interventi promessi agli organi di vertice dell'Avvocatura nulla è seguito, ed anzi è stata recentemente pubblicata la graduatoria con i vincitori del concorso ed è imminente l'assegnazione alle sedi giudiziarie.

Ritenuto, infine, che la nota emessa dal Consiglio Nazionale Forense in data 21 gennaio 2022, pur adottata tardivamente, sia condivisibile nel contenuto e negli emendamenti proposti.

Ciò premesso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, all'unanimità

d e l i b e r a

di invitare il Consiglio Nazionale Forense, l'OCF e la Cassa Forense, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a richiedere immediato incontro con i Ministri della Pubblica Amministrazione e della Giustizia, al fine dell'adozione immediata dei provvedimenti correttivi necessari a garantire il rispetto della categoria.

Invita, altresì, in ipotesi di ulteriore inerzia del Governo, a promuovere immediate azioni di protesta anche eclatanti a tutela dell'Avvocatura.

Dispone pubblicarsi la presente delibera sul sito del Consiglio dell'Ordine e trasmettersi la stessa al C.N.F., all'O.C.F., alla Cassa Nazionale Forense, al Ministro della Pubblica Amministrazione, al Ministro della Giustizia e a tutti gli Ordini d'Italia.

..... omissis

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Angela Giunta

Il Presidente
F.to Avv. Carmelo Greco

Per conformità.

Siracusa, 25 GEN. 2022

Il Consigliere Segretario
(Avv. Angela Giunta)

